



 **Sotto la lente**

## Il debito previdenziale pregresso delle Casse privatizzate

*Gennaro Olivieri, Paola Fersini, Giuseppe Melisi,  
Laura Brusco*

*Il finanziamento del debito accumulato dalle Casse di Previdenza Professionali durante il periodo in cui vigeva il criterio di calcolo retributivo delle pensioni a quali risorse è demandato? E, ci domandiamo, per quelle Casse che hanno effettuato il passaggio al contributivo, può ritenersi possibile e quando il passaggio al sistema della capitalizzazione?*

Le Casse di Previdenza Professionali, privatizzate ai sensi del d.lgs. 509/1994 (nel seguito anche Enti ex 509), per un lungo periodo, hanno promesso/erogato pensioni cosiddette retributive. Le previsioni economico-attuariali, necessarie a studiare la stabilità di lungo periodo delle Casse di Previdenza, hanno messo in luce la non sostenibilità di tali promesse/erogazioni in rapporto ai possibili contributi che si sarebbero potuti incassare. Quasi tutte le Casse, alcune «trascinate» anche dalla Legge Monti-Fornero (art. 24, comma 24 della legge n. 214/2011), hanno, pertanto, approvato riforme previdenziali, più o meno incisive, volte al ripristino della sostenibilità di lungo periodo, che hanno visto, in alcuni casi, l'introduzione pro-quota del sistema di calcolo delle pensioni cosiddetto contributivo.

Tale strumento è stato scelto perché, come è noto, il criterio di calcolo contributivo puro è per costruzione strutturalmente in equilibrio attuariale, pertanto la sua introduzione, seppur pro-quota, ha permesso quanto meno di arrestare il fenomeno cui si è fatto cenno sopra, cioè la crescente insufficienza delle risorse disponibili al finanziamento di prestazioni previdenziali tanto generose, come si sono rivelate quelle di natura retributiva.

Proprio il sistema «pro-quota» ha fatto sì che, alla data della sua introduzione, si congelassero i cosiddetti «diritti acquisiti» rappresentati dagli impegni nei con-

fronti dei già pensionati a tale data e nei confronti degli iscritti in attività, limitatamente alla quota di prestazione futura (calcolata su base retributiva) maturata sempre a tale data.

Fermo restando quanto detto circa il vantaggio dell'introduzione del criterio contributivo nell'arrestare la crescente insufficienza di risorse per il finanziamento delle prestazioni retributive si potrebbe in teoria ipotizzare, dalla data di riforma in poi, l'accumulo dei contributi soggettivi atti a permettere il pagamento della quota delle pensioni che verranno liquidate con il calcolo contributivo.

Restano però due questioni aperte:

- con quali risorse si potrà/dovrà far fronte agli impegni presi fino alla data di riforma su base retributiva, visto che i nuovi contributi soggettivi sono strutturalmente necessari e sufficienti per le quote di pensione che verranno liquidate su base contributiva?
- in ogni caso, i contributi incassati nell'anno sono necessari per permettere, in un sistema a ripartizione pura, il pagamento delle pensioni dell'anno.

Per dare una possibile argomentazione ai due problemi sopra riportati occorre quantificare alla data della riforma il cosiddetto debito latente che rappresenta, in sostanza, l'ammontare delle riserve che sarebbe necessario possedere a tale epoca per fronteggiare tutti gli impegni maturati con il metodo di calcolo delle pensioni su base retributiva. Tale debito è generato dalla difficoltà o impossibilità di fissare contributi che siano in equilibrio con le prestazioni promesse, determinati tenendo conto del patrimonio eventualmente accumulato fino all'introduzione del contributivo (unica risorsa a disposizione dell'Ente per coprire le prestazioni retributive maturate).

L'impegno relativo alla componente retributiva può essere intesa come una sorta di gestione «chiusa» in cui gli oneri sono interamente maturati e

**La separazione virtuale dell'Ente in due gestioni, retributiva e contributiva, consente di quantificare puntualmente il debito latente**

quindi sostanzialmente «definiti».

Pertanto, fermo restando, come detto, il sistema di finanziamento della ripartizione, è come se si fossero, virtualmente, create due gestioni, la prima retributiva, chiusa a nuove iscrizioni, che garantisce le sole prestazioni retributive (maturate alla data della riforma) e l'altra, contributiva, che garantisce le future (rispetto alla data di valutazione) prestazioni maturande.

Il patrimonio iniziale della prima gestione («retributiva») è rappresentato dalle riserve patrimoniali accumulate fino alla data di entrata in vigore del sistema misto (retributivo-contributivo) e le uniche entrate saranno rappresentate dai rendimenti prodotti su detto patrimonio. Nella seconda gestione («contributiva») invece il patrimonio iniziale è nullo, alla data della riforma, ma sarà alimentato:

- dai contributi versati successivamente dagli iscritti già presenti che inizieranno a maturare prestazioni contributive e dai futuri iscritti;
- dai rendimenti ottenuti dalla gestione degli stessi.

In linea di principio, come detto, la nuova gestione contributiva potrebbe essere dichiarata in equilibrio strutturale.

Questa separazione virtuale dell'Ente in due gestioni (retributiva e contributiva) consente di quantificare puntualmente il debito latente, proprio della gestione retributiva, valutarne la copertura e monitorare nel lungo periodo l'equilibrio di entrambe le gestioni e quindi dell'Ente nel suo complesso.

All'interno delle due gestioni virtuali, possono essere individuate tre collettività ideali:

1. i pensionati già tali alla data della riforma in godimento di pensione e iscritti alla prima gestione;
2. gli attivi già iscritti alla data della riforma che godranno, per l'anzianità fino a tale data, del calcolo retributivo e, per le anzianità successive a tale data, del calcolo contributivo. Per le anzianità maturate nel sistema retributivo essi faranno riferimento alla prima gestione, mentre per le anzianità contributive faranno riferimento alla gestione contributiva presso la quale verseranno i futuri contributi soggettivi che andranno a finanziare dette prestazioni;
3. gli attivi che si iscriveranno successivamente alla riforma, che godranno quindi del solo metodo di calcolo contributivo e che saranno quindi iscritti della seconda gestione (contributiva).

Volendo calcolare gli impegni delle due gestioni alla data di entrata in vigore della riforma è necessario procedere al calcolo della riserva matematica per le tre collettività individuate.

Per la prima categoria la riserva matematica è rappresentata dal valore attuale medio del *cash flow* delle pensioni future che la collettività percepirà fino al suo totale esaurimento.

Per la terza categoria, il metodo di calcolo contributivo garantisce, per costruzione, l'equilibrio attuariale. Per detta collettività è possibile determinare il *cash flow* dei contributi soggettivi che saranno versati e il *cash flow* delle prestazioni che saranno erogate. Infine, per la seconda categoria, cioè per gli attivi già iscritti alla data della riforma è possibile determinare due *cash flow*, il primo relativo ai contributi soggettivi che saranno versati dall'entrata in vigore della riforma e fino al loro collocamento in quiescenza e alle pensioni (calcolate su base contributiva) che riceveranno da quel momento in poi. Il secondo *cash flow* sarà dato invece dalle prestazioni (retributive) che gli iscritti a questo gruppo riceveran-

no in funzione dell'anzianità maturata fino alla data della riforma; il relativo valore attuale medio rappresenterà, al netto del patrimonio accumulato alla data della riforma il debito «latente» della gestione retributiva.

Quindi, il debito latente è dato dal confronto tra la riserva matematica ad una certa data (in questo caso quella di entrata in vigore della riforma) e il patrimonio accumulato alla stessa data ed indica quanta parte degli impegni futuri a carico dell'Ente (di tipo retributivo) non sono finanziariamente coperti dal patrimonio accumulato fino alla data di valutazione, che, come detto, sarà alimentato esclusivamente dai rendimenti prodotti sul patrimonio accumulato.

In termini relativi, invece, il rapporto tra il patrimonio e la riserva matematica indica il grado di capitalizzazione, ovvero il grado di copertura degli impegni futuri a carico dell'Ente da parte del patrimonio.

Sintetizzando, gli impegni previdenziali in capo alla gestione retributiva sono rappresentati dalla riserva dei pensionati presenti alla data di entrata in vigore della riforma e dal valore attuale medio degli oneri in capo agli attivi presenti alla stessa data, limitatamente alla quota di pensione retributiva. Da un punto di vista invece delle disponibilità, come più volte detto, sono rappresentate solo dal patrimonio accumulato a quella data e dai rendimenti prodotti su di esso.

Come detto, il problema del debito latente è comune a tutte quelle Casse, gestite a ripartizione, quindi tipicamente agli Enti ex 509, che per lunghi periodi hanno promesso prestazioni pensionistiche «generose» senza prevedere adeguati livelli contributivi in grado di finanziarle. Può risultare comune quindi che, nell'ipotesi di una ideale suddivisione dell'Ente in due separate gestioni, una retributiva e l'altra contributiva, quella retributiva non abbia a disposizione le necessarie risorse (patrimonio più rendimenti)

per finanziare le promesse pensionistiche maturate dai propri iscritti, che significa appunto l'aver accumulato un debito latente più o meno importante. Ciò comporta che il finanziamento di detto debito maturato nel regime retributivo, è demandato ad altre future risorse; al riguardo si sottolinea che tutti gli Enti ex 509, gestiti a ripartizione (come previsto appunto dal d.lgs. n. 509/1994), fermo restando il requisito di possedere annualmente un patrimonio almeno pari a 5 annualità delle pensioni correnti, non sono tenuti a «riplanare» il debito latente, ma possono estinguerlo nel corso della gestione attingendo a risorse future.

Fermo restando che la separatezza delle due gestioni è solo ideale, è possibile individuare le risorse che implicitamente andranno a finanziare, economicamente, il debito pregresso fino alla sua completa estinzione che corrisponderà, inevitabilmente, all'estinzione della collettività beneficiaria delle pensioni retributive. Si parla di finanziamento in termini economici in quanto si deve valutare se il valore attuale medio di tali risorse più il patrimonio esistente è maggiore o uguale al valore attuale medio del *cash flow* rappresentato dagli impegni retributivi. Rimane, ovviamente, impregiudicata la necessità di utilizzare tutte le risorse in entrata, anche quelle che dovrebbero essere destinate a finanziare le prestazioni contributive, per il pagamento delle pensioni (come richiede il sistema di Ripartizione che, per tale motivo, non può essere abbandonato).

In particolare, dette risorse possono essere individuate nei contributi integrativi (ove presenti) versati dagli attivi e dai nuovi iscritti a partire dall'introduzione della riforma per una certa parte e per un certo periodo di tempo. In realtà, come spesso accade per molti Enti, i contributi integrativi hanno una finalità solidaristica, sono cioè destinati a finanziare gli oneri di assistenza, le spese di amministrazione dell'Ente o altre provvidenze finanziate dall'En-

te a favore degli iscritti (ad esempio agevolazioni contributive a favore dei giovani), non sono quindi specificatamente destinati al finanziamento del debito pregresso, sebbene nella ordinaria gestione dell'Ente rientrano inevitabilmente tra le risorse preposte, più o meno esplicitamente, al finanziamento dello stesso.

In sostanza si può concludere che:

- la gestione «contributiva», con i contributi soggettivi, è in equilibrio attuariale;
- nella gestione contributiva il contributo integrativo potrebbe essere totalmente utilizzato a fini solidaristici (esenzioni contributive per i più giovani, fissazione di una pensione contributiva minima, provvidenze di carattere sanitario o LTC, ecc.);
- poiché ci sono da pagare delle pensioni retributive che non trovano riscontro economico con il patrimonio a disposizione alla data di riforma e con i suoi rendimenti, è necessario attingere (economicamente) a risorse diverse, quali i futuri contributi integrativi di tutti gli attivi iscritti (sia alla data di riforma, sia quelli che si iscriveranno in futuro). Quindi il debito latente genera una conseguente riduzione delle prestazioni solidaristiche a meno che non si consideri solidaristico il pagamento delle prestazioni retributive promesse e che economicamente non è stato possibile mantenere;
- il calcolo di quale parte del contributo integrativo e per quanto tempo si debba fare tale attività di finanziamento è un elemento importante di queste valutazioni. In quest'ambito assume particolare importanza la previsione delle nuove iscrizioni all'Ente;
- c'è da tenere altresì conto che poiché vige il sistema di ripartizione quanto sopra non significa che le risorse che anno per anno saranno necessarie per pagare le pensioni,

*Il debito latente indica quanta parte degli impegni futuri a carico dell'Ente (di tipo retributivo) non sono finanziariamente coperti dal patrimonio accumulato fino alla data di valutazione. Il finanziamento di detto debito maturato nel regime retributivo, è demandato ad altre future risorse*

che via via matureranno, saranno o debbono essere trovate solo con il patrimonio esistente alla data della riforma, dai suoi rendimenti e dai contributi integrativi che si è ritenuto di dovervi destinare. È possibile, anzi molto probabile, che si debba ricorrere per esigenze di cassa anche ai contributi soggettivi «contributivi». Ciò non toglie che, finiti tutti gli impegni «retributivi», l'Ente si ritrovi nella possibilità di passare a un sistema a capitalizzazione in quanto dovrebbe avere a quell'epoca (tra circa 100 anni) un patrimonio che gli permetta di far fronte alle pensioni contributive esistenti e future. Ciò è particolarmente importante in quanto tra 10-15 anni circa, ci sarà la cosiddetta gobba pensionistica, cioè una sorta di pensionamento «di massa» che determinerà per ulteriori 20-25 anni, un notevole assorbimento di risorse;

- l'introduzione del sistema contributivo pro-quota, avvenuta nell'ordinamento previdenziale di molti Enti ha comunque arrestato la crescita del debito latente, ripristinando la stabilità degli Enti nel lungo periodo a garanzia di tutti gli iscritti. ■

**A pagina seguente riportiamo alcuni approfondimenti tecnici dell'articolo**



## SISTEMI TECNICO-FINANZIARI DI GESTIONE

Il sistema tecnico-finanziario di gestione in un Ente di previdenza rappresenta il criterio con cui si sceglie di finanziare le prestazioni, di fatto il modo con cui vengono fissati i contributi al fine di garantire la copertura delle prestazioni a favore degli iscritti presenti e futuri. In particolare, nella definizione classica, si parla di sistemi tecnico-finanziari di gestione a «ripartizione» (pura o dei capitali di copertura) e a «capitalizzazione» (individuale o collettiva).

In un sistema a ripartizione pura, l'equilibrio attuariale tra le entrate e le uscite previdenziali è definito a livello annuale: i contributi incassati nell'anno vengono utilizzati per corrispondere le prestazioni erogate nello stesso anno; in questo tipo di sistema, evidentemente, non è previsto un accumulo di risorse in quanto, da un punto di vista teorico, tutto ciò che viene incassato nell'anno viene utilizzato per corrispondere le rate pensionistiche godute dagli iscritti nello stesso anno.

In un sistema a capitalizzazione, invece, l'equilibrio attuariale tra il gettito contributivo e gli oneri previsti, riferito al singolo individuo («capitalizzazione individuale») oppure alla collettività assicurata e pensionata («capitalizzazione collettiva»), è definito sui flussi complessivi (in entrata ed in uscita) dell'intero periodo di valutazione in termini di valore attuale medio; in altre parole l'aliquota contributiva deve essere tale che il valore attuale medio, ad una certa data, dei contributi futuri più l'eventuale patrimonio accantonato deve essere pari al valore attuale medio, alla stessa data, delle prestazioni future. È evidente che il sistema della capitalizzazione comporta l'accantonamento di risorse. Entrambi i sistemi di gestione presentano degli svantaggi. *Conditio*

*sine qua non* per la sostenibilità dei sistemi a ripartizione è la continuità della gestione dal momento che, essendoci un trasferimento di risorse tra generazioni (la nota solidarietà intergenerazionale), l'onere di coloro che per primi si sono «assicurati» ricade sulle generazioni successive, pena la mancanza di risorse. È necessario quindi, perché ci sia equilibrio, un incasso di contributi che non solo si adegui alle uscite previdenziali dell'anno, ma che faccia fronte anche ai possibili eventi esogeni che possano ridurre più o meno direttamente l'apporto contributivo. Questo può accadere in periodi di calo dell'occupazione, di riduzione dei redditi, e più in generale di crisi economiche, come quella recentemente vissuta, periodi in cui, se non adeguate per tempo, le entrate previdenziali annue possono risultare insufficienti a permettere di pagare il flusso pensionistico in uscita. Nei sistemi a capitalizzazione, d'altro canto, è manifesto il rischio di perdita di valore reale delle risorse accantonate, per effetto di possibili flessioni dell'economia e della finanza.

Di fatto, nella realtà, gli Enti di previdenza non si identificano puntualmente con uno dei due sistemi classici descritti; ad esempio con riferimento al sistema di ripartizione, è facile che non ci sia una perfetta corrispondenza temporale, e di massa economica, tra quanto viene incassato e quanto viene liquidato e ciò comporta l'accantonamento di risorse patrimoniali. Tipicamente questo accade, ad esempio, in corrispondenza di una forte crescita occupazionale, con conseguente *boom* delle iscrizioni, o da prolungate variazioni macroeconomiche positive.



## MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

In entrambi i metodi di finanziamento (ripartizione/capitalizzazione) bisogna tener conto delle due modalità con cui possono essere determinate le prestazioni da godere: retributivo e contributivo.

Il calcolo retributivo prevede che la prestazione sia commisurata alla media di un certo numero di redditi goduti durante l'ultimo periodo lavorativo prima della quiescenza.

Secondo il calcolo contributivo invece, la prestazione è strettamente connessa ai contributi versati dagli iscritti, capitalizzati durante il periodo di attività ad un determinato tasso, quindi trasformati in rendita al momento del pensionamento tramite l'utilizzo di coefficienti di trasformazione.

È evidente che nel primo caso (metodo retributivo) si privilegia la fissazione della prestazione, andando successivamente a definire quell'aliquota contributiva tale da garantire l'equilibrio attuariale tra entrate e uscite previdenziali: la valutazione dell'adeguatezza della pensione avviene *ex ante*, quando si fissa la prestazione. Nel secondo caso (metodo contributivo) si privilegia invece la contribuzione, fissata a priori e, solo al momento del pensionamento, si definisce il livello della prestazione: la valutazione dell'adeguatezza della pensione avviene *ex post*. Uno strumento che consente di anticipare la stima dell'adeguatezza delle prestazioni, e quindi di intervenire per tempo, è costituito dalle previsioni che vengono effettuate all'atto della valutazione della sostenibilità dell'Ente di previdenza.

Entrambi i metodi di calcolo delle prestazioni presentano rischi «attuariali». Il metodo retributivo potrebbe portare a scoprire, dopo un certo periodo di tempo, che la «promessa» (prestazione) fatta non possa essere più mantenuta a meno di contribuzioni insopportabili. Con questo metodo l'Ente di previdenza si trova a gestire il rischio di non essere solvibile.

Il metodo contributivo potrebbe invece portare a scoprire, sempre dopo un certo periodo di tempo, che la prestazione che si ricava non sia «adeguata». In questo caso pertanto l'Ente di previdenza non corre il rischio di insolvibilità ma ha comunque l'impegno di definire un'aliquota contributiva sostenibile per l'iscritto preservando l'adeguatezza della pensione. È necessario, distinguere il metodo di calcolo della pensione dal metodo di finanziamento: i due criteri di calcolo delle prestazioni possono essere previsti in entrambi i sistemi finanziari di gestione. È facile però comprendere che con il criterio di calcolo contributivo della pensione, nella fase iniziale della gestione, quindi senza che questa abbia già impegni precedenti, il metodo di finanziamento diventa, automaticamente, a capitalizzazione.

Infatti la base concettuale di un sistema a ripartizione, nel caso del sistema contributivo «*ex novo*» perde di significato in quanto, non essendoci pensionati contemporanei ai contribuenti, si configura, comunque, una fase di accumulo.



## RISERVE MATEMATICHE

Negli Enti gestiti con il sistema finanziario della capitalizzazione è previsto l'accumulo di riserve matematiche sia per gli attivi che per i pensionati. Tali riserve ad una certa data di valutazione, rappresentano la differenza, tra il valore attuale medio degli impegni futuri dell'Ente e il valore attuale medio dei contributi ancora da versare da parte degli iscritti (più l'eventuale patrimonio accantonato fino a quel momento).

Negli Enti gestiti a ripartizione per i quali, almeno in linea teorica, non vi è accumulo di riserva, si può calcolare comunque la riserva per i soli pensionati (anche se concettualmente, con opportune osservazioni e per specifici scopi, essa può essere calcolata anche per gli attivi). Tale riserva rappresenta la passività dell'Ente previdenziale, cioè gli impegni a carico dell'Ente stesso nei confronti di coloro, i pensionati appunto,

che hanno già maturato la prestazione spettante e il cui onere è in qualche modo «definito». È importante sottolineare, che la riserva matematica ad una certa data si calcola con riferimento alla sola collettività (di attivi e pensionati) presente alla stessa data, senza considerare le future iscrizioni né in termini di numero né in termini ovviamente di importi di contributi e pensioni.

Pertanto, il limite nel calcolo della riserva per gli attivi in un sistema a ripartizione risiede nel fatto che, come detto, il sistema a ripartizione è «sostenibile» se si presuppone una continuità dello stesso, quindi una certa costanza nel tempo della consistenza numerica e delle caratteristiche delle collettività partecipanti.